

## **STATUTO ORGANICO**

### **CAPO I**

#### **DENOMINAZIONE – SCOPO – MEZZI**

##### **ART. 1**

E' istituita una Associazione di Beneficenza sotto il nome di Pietro Giacinti con sede in Poggio Mirteto, della quale potranno far parte soltanto le donne a qualunque condizione sociale o fede religiosa appartengano.

Essa è disciplinata dalla Legge 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904 e dai relativi regolamenti nonché dal presente statuto e dalle leggi regionali.

##### **ART. 2**

L'Associazione ha per iscopo di soccorrere gli infermi assolutamente poveri, con somministrazione di medicinali, viveri, biancheria e con sovvenzioni in denaro o con altre forme di assistenza nei confronti di persone bisognose e socialmente emarginate nell'ambito del Comune di Poggio Mirteto.

##### **ART. 3**

La Società provvede al conseguimento del fine di cui al precedente art. 2:

- a) Con i contributi annui delle Socie;
- b) Con le rendite dei beni che possiede in proprio.

### **CAPO II**

#### **AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLE SOCIE**

##### **ART. 4**

Chiunque vorrà far parte dell'Associazione dovrà farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, impegnandosi di sottostare a tutti gli obblighi del presente Statuto ed a versare un contributo di L. 30.000 annue e possibilmente visitare per turno gli ammalati.

## **ART. 5**

Sono espulse dalla Società coloro le quali:

- a) Non paghino per un anno intero il contributo di cui alla lettera a ) del precedente art. 4;
- b) Mantengano una condotta riprovevole e ledente il decoro e gli interessi della Società.

## **CAPO III**

### **DELLA ASSEMBLEA GENERALE**

## **ART. 6**

L'Assemblea Generale delle Socie si compone di tutte le appartenenti al Pio Sodalizio ed è preseduta dalla Presidente o dalla Vice Presidente.

Spetta ad essa:

- a) Deliberare sull'ammissione o sull'espulsione delle Socie;
- b) Nominare il Consiglio di Amministrazione;
- c) Approvare i Bilanci ed i conti;
- d) Deliberare sulle liti da intentare o sostenere;
- e) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- f) Deliberare sulle trasformazioni del patrimonio;
- g) Nominare il revisore dei conti.

## **ART. 7**

Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo due volte all'anno nei giorni determinati dalla Presidente.

Le adunanze straordinarie, qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito della Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno tre socie, sia per disposizione dell'autorità.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dalla Presidente, o da chi ne fa le veci, e comunicato alle Socie, insieme all'ordine del giorno, almeno 5 giorni

prima del giorno fissato per l'adunanza, se ordinaria; almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno dell'adunanza, se straordinaria.

#### **ART. 8**

Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide, devono prendersi con l'intervento della metà più una delle Socie, nelle adunanze di prima convocazione, e, con l'intervento di almeno un quinto delle Socie nelle adunanze di seconda convocazione e devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta delle intervenute.

Alle socie è applicabile il disposto dell'art. 15, I comma della legge 17 luglio 1890, n° 6972.

#### **ART. 9**

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti: quando si tratti di questioni concernenti persone.

#### **ART. 10**

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluna delle Socie abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

I detti processi verbali sono stesi dal Segretario o dalla Segretaria facente funzione, firmati dagli stessi, dalla Presidente o da chi ne fa le veci e dalla Consigliera più anziana d'elezione fra le presenti in adunanza.

### **CAPO IV**

#### **DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE ADUNANZE DELLA MEDESIMA**

#### **ART. 11**

L'Amministrazione della società si compone della Presidente, di una vice Presidente e di tre Consigliere.

Esse vengono elette a scrutinio segreto dell'assemblea Generale delle Socie ai termini dell'art. 6b e durano in carica quattro anni e possono essere rielette.

Chi è nominata in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi la surrogata.

Il consiglio di amministrazione rimane normalmente in carica fino a che le nuove elette non abbiano assunto l'ufficio.

Non possono essere nominate a far parte dell'Amministrazione – e se già elette decadono dalla carica – coloro le quali incorrono in una delle cause di incapacità e di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890 n° 6972 per gli Amministratori delle Opere Pie.

### **ART. 12**

In caso di assenza o di impedimento della Presidente ne fa le veci la vice Presidente e, in assenza di questa, la componente più anziana d'elezione, quella che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti la più anziana d'età.

### **ART. 13**

Spetta al consiglio di Amministrazione:

- a) Provvedere all'amministrazione dei beni della società ed alla erogazione delle rendite;
- b) Formare i regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e degli impiegati,
- c) Nominare, so sospendere o licenziare gli impiegati e fare con essi le relative convenzioni;
- d) Deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Società e che non siano di competenza dell'assemblea Generale delle Socie ai termini dell'art. 6.

### **ART. 14**

Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nei giorni determinati dalla Presidente, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito della Presidente, sia per domanda sottoscritta da tre componenti, sia per disposizione dell'Autorità.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dalla Presidente o da chi ne fa le veci, e comunicato alle componenti l'Amministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

#### **ART. 15**

Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più una delle componenti la medesima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta delle intervenute.

Alle componenti dell'amministrazione sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n° 6972.

#### **ART. 16**

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando trattasi di questioni concernenti persone.

#### **ART. 17**

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi.

Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluna delle componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali sono stesi dal Segretario o dalla Segretaria facente funzione e firmati da lui e da tutte le componenti che sono intervenute alla deliberazione.

### **CAPO V**

#### **DELLA PRESIDENTE**

#### **ART. 18**

Spetta alla Presidente o a chi ne fa le veci:

- a) Spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea Generale delle Socie e dell'amministrazione: presiedere e dirigere le adunanze della medesima;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese;
- c) Dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;

- d) Sospendere in caso di urgenza, e per valide ragioni gli impiegati, salvo a riferirne all'Amministrazione nella prima adunanza;
- e) Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, reclamate dal bisogno ed informarne tosto l'amministrazione.

## **CAPO VI**

### **AVVERTENZE E NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 19**

I mandati di pagamento, le reversali, devono essere muniti delle firme della Presidente, del Segretario o dalla Segretaria facente funzione e di quella tra le componenti l'amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto della componente anziana.

#### **ART. 20**

Per l'amministrazione e la contabilità sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890 n° 6972, 18 luglio 1904 n° 390 e dei relativi regolamenti e delle altre leggi vigenti.

#### **ART. 21**

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 22**

La concessione di contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di bisogno.

La concessione dei contributi sarà preceduta da una relazione della Presidente la quale dovrà acquisire tutti gli elementi utili anche mediante sopralluoghi presso abitazione dei richiedenti.

La entità del contributo verrà determinata dal Consiglio d' Amministrazione.